

legislativo n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico anche di struttura complessa in base all'atto aziendale; per il conferimento degli incarichi di cui alla presente lettera, l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione europea, prestati con o senza soluzione di continuità; qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore;

b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del Dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;

c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.

3. Gli incarichi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lettera c) del medesimo comma 1.

4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di incarichi, ai dirigenti già titolari di un incarico di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III, con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, è conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1, lettere a) b) e c), del presente articolo.

6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3 del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:

Precedenti tipologie di incarico	Nuove tipologie di incarico
Incarico di direzione di struttura complessa ¹	Incarico di direzione di struttura complessa (comma 1, lett. a)
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale ²	Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale (comma 1, lett. b)
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo ³	Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (comma 1, lett. c)
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività ⁴	

¹ Art. 27 c. 1, lett. a del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

² Art. 27 c. 1, lett. b del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

³ Art. 27 c. 1, lett. c del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

⁴ Art. 27 c. 1, lett. d del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

Art. 71.

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure

1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione».

2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto dall'art. 89.

3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 64, comma 1, lettera d), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal direttore generale con le procedure previste dalle aziende e nel rispetto delle linee guida regionali.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

6. Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

7. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato dall'art. 81 comma 3.

8. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma 1, lettera d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico.

9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76, comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10.

10. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 11.

11. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale dell'azienda o ente su proposta:

a) del direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;

